



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARLETTA	ANGELO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCIARINI	GIANPIETRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAFFEY	MARIA TERESA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 3928/10 depositato il 17/06/2010
- avverso la sentenza n° 117/09/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VARESE proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

controparte:

difeso da:
DOTT.STEFANO NORO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11720050008509751 IRPEF 2000

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 3928/10

UDIENZA DEL

16/05/2011 ore 15:00

SENTENZA

N°

68/15/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/7/11

Il Segretario
PATRIZIA ANGIATI

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Gallarate, nell'effettuare il controllo ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione modello Unico 2001, per il periodo d'imposta 2000, presentata dal sig. _____, rilevava il mancato versamento dell'imposta sostitutiva per un totale di € 22.323,96.

Il contribuente si era infatti avvalso delle disposizioni di cui alla legge n. 342/2000 relative alla rivalutazione dei beni ammortizzabili e aveva, di conseguenza, indicato nel quadro RY della dichiarazione in contestazione un importo di € 155.092.000 ed un'imposta sostitutiva di € 29.467.000.

A seguito di quanto sopra, Equitalia Esatri S.p.A. procedeva nell'emissione della cartella esattoriale e, trascorso inutilmente il termine per il versamento, iscriveva ipoteca.

Il sig. _____ sostenendo di non essersi mai avvalso del disposto della L. n. 342/2000 e di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale, presentava all'Agenzia istanza di autotutela, alla quale non veniva dato accoglimento.

Lo stesso contribuente proponeva successivamente istanza al Garante del contribuente al fine di agire sull'Agenzia per l'emissione del provvedimento di autotutela.

Da ultimo proponeva ricorso alla CTP eccependo la mancata notifica della cartella esattoriale, una serie di violazioni relativamente alla medesima cartella ed alla iscrizione ipotecaria e, nel merito, ribadendo di non aver mai operato la rivalutazione dei cespiti ammortizzabili.

Chiedeva quindi, in via principale, di annullare sia l'iscrizione di ipoteca che la cartella esattoriale, in via subordinata, di annullare parzialmente l'iscrizione a ruolo impugnata per l'importo derivante dai tributi con codice 7101, 7102, 7103 e, in ogni caso, di condannare la controparte al rimborso di quanto eventualmente pagato nelle more del giudizio per evitare l'azione esecutiva nonché al rimborso delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia controdeducendo circa le censure avanzate in relazione agli atti impugnati e sostenendo nel merito che il contribuente in caso di errata compilazione del quadro RV avrebbe dovuto presentare idonea dichiarazione integrativa entro il 30 ottobre dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

In relazione alla istanza di autotutela, dichiarava di averla respinta per l'insufficienza e la contraddittorietà della documentazione prodotta.

Chiedeva, in conclusione, di respingere il ricorso con condanna della parte al pagamento delle spese di giudizio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sezione 09, con sentenza n. 117/09/09, pronunciata il 27/11/2008 e depositata il 5/6/2009, accoglieva il ricorso.



Avverso la sentenza proponeva appello l'Ufficio eccependo, in diritto:

- la violazione dell'art. 112 c.p.c. non essendosi il giudice di primo grado pronunciato su tutte le doglianze sollevate;
- la violazione dell'art. 36 del D. Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in quanto la sentenza era priva di motivazione;
- la violazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Nel merito ribadiva che la parte, a sostegno della propria tesi, aveva allegato solo il libro dei cespiti dal quale, peraltro, emergevano dati incoerenti e contraddittori ma non aveva allegato il bilancio.

Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la conseguente conferma della cartella impugnata, con refusione delle spese di giustizia.

Si costituiva in giudizio il contribuente sostenendo che dalla documentazione depositata si evinceva in modo inequivocabile che la ditta non si era avvalsa di maggiori quote di ammortamento calcolate sul costo rivalutato e che non vi era stata nessuna violazione dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'Amministrazione finanziaria alla refusione delle spese di giudizio.

Con discussione in pubblica udienza, questa Commissione, sentite le parti presenti, ha deliberato come da dispositivo.

Motivi della decisione

In diritto, l'appellante Ufficio eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo la Commissione Tributaria Provinciale di Varese omesso di pronunciarsi su alcune delle eccezioni formulate dal ricorrente.

La censura deve essere respinta.

L'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di ricorso integra un difetto di attività del giudice di primo grado, un errore in procedendo consistente nella violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile.

L'appellante Ufficio, come già si è ricordato, rimprovera alla CTP di non essersi pronunciata su di una serie di eccezioni del ricorrente senza peraltro specificare quali siano le censure oggetto della mancata pronuncia.

Effettivamente la CTP, pur accogliendo nel merito il ricorso del contribuente, non si è pronunciata su di una serie di eccezioni sollevate nel ricorso introduttivo.



L'omessa pronuncia può essere però sanata in sede di appello della CTR, che deve pronunciarsi sui fatti contestati.

Nel caso di specie, però, bisogna necessariamente evidenziare che ad eccepire la violazione dell'art. 112 c.p.c. è l'Ufficio mentre a sollevare le eccezioni oggetto del mancato esame in sede di giudizio di primo grado era stato il contribuente.

Inoltre il contribuente, praticamente vittorioso in primo grado, non ha riproposto dinanzi alla Commissione di II° grado, pur avendone interesse a fronte dell'appello dell'Ufficio, le eccezioni di cui sopra, incorrendo, in tal modo, nella decadenza comminata dall'art. 346 c.p.c., secondo il quale la parte vittoriosa non ha necessità di proporre impugnazione incidentale per reintrodurre nel *thema decidendum* domande precedentemente formulate e non accolte (perché rigettate, ritenute assorbite o, comunque, non esaminate) ma ha l'onere di riproporle negli scritti difensivi in modo chiaro, preciso e tale da manifestare, in forma non equivoca, la sua volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione sul punto.

La manca riproposizione delle eccezioni non accolte comporta la preclusione al riesame delle stesse da parte del giudice per non incorrere nel vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c..

L'Ufficio contesta anche la violazione degli articoli 34 del D. Lgs. n. 546/1992 e 132 c.p.c. in quanto la sentenza si presenta carente in materia di motivazioni.

Anche questa censura deve essere respinta.

Dalla lettura della sentenza impugnata, certamente estremamente sintetica, si può evincere comunque l'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure per accogliere il ricorso del contribuente.


Più precisamente che la compilazione del quadro RY ha costituito un mero errore materiale dell'estensore del modello unico in quanto la rivalutazione dei cespiti di cui alla legge n. 342/2000, unico motivo per il quale detto quadro doveva essere compilato, non era mai avvenuta così come risulta dalla documentazione depositata dal contribuente (libro dei cespiti ammortizzabili e Modello Unico).

Entrando nel merito, questo Collegio ritiene di dover confermare quanto già statuito dalla Commissione Provinciale e cioè che la compilazione del quadro RY del Modello Unico 2001 è frutto di un errore materiale dell'estensore della dichiarazione e, pertanto, che in mancanza della rivalutazione dei cespiti l'imposta sostitutiva non è dovuta.

In conclusione, a seguito delle argomentazioni che precedono, questa Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Sussistono fondati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.


P.Q.M.




La CTR conferma la sentenza impugnata e, per l'effetto, respinge l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.

Deciso in Milano

il 16 maggio 2011

Il Relatore


(dr. Gianpietro Sciarini)

Il Presidente


(dr. Angelo Marletta)